

Contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie



**CCL per le costruzioni
ferroviarie**

2026 – 2032

Indice

CCL per le costruzioni ferroviarie 2026 – 2032	1
PREAMBOLO	1
PRIMA PARTE:.....	2
1. Disposizioni generali	2
Art. 1 Campo di applicazione geografico	2
Art. 1 ^{bis} Campo di applicazione aziendale	2
Art. 1 ^{ter} Campo di applicazione aziendale per le imprese miste	2
Art. 1 ^{quater} Delimitazione del campo di applicazione aziendale.....	3
Art. 1 ^{quinquies} Campo di applicazione personale.....	3
Art. 2 Trattative durante la validità del contratto e disposizioni del CNM 2026–2032 e del CO	3
Art. 3 Contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento	3
Art. 4 Pace del lavoro	4
Art. 5 Applicazione del contratto e divergenze d'opinione.....	4
Art. 6 Dichiarazione di obbligatorietà generale e contratti di adesione	4
Art. 7 Partecipazione, alloggi per i lavoratori, igiene e ordine sui cantieri	4
2. Disposizioni materiali	5
Art. 8 Periodo di prova	5
Art. 9 Disdetta del rapporto definitivo di lavoro	5
Art. 10 Regolamentazioni speciali per lavoratori stagionali e dimoranti temporanei	5
Art. 11 Protezione contro la disdetta	6
Art. 12 Disposizioni relative all'orario di lavoro.....	6
Art. 12 ^{bis} Conto vacanze di lunga durata	9
Art. 13 Vacanze	9
Art. 14 Giorni festivi	10
Art. 15 Assenze di breve durata	10
Art. 16 Servizio obbligatorio militare, civile e di protezione civile in Svizzera	11
Art. 17 Retribuzioni (salari minimi, classi salariali, pagamento del salario, 13a mensilità)	11
Art. 18 Supplementi salariali.....	13
Art. 19 Indennità e rimborso spese	13
Art. 20 Lavoro ridotto e sospensione delle attività aziendali causa intemperie	14
Art. 21 Assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia	15
Art. 22 abrogato	16
Art. 23 abrogato	16
Art. 24 abrogato	16
Art. 25 abrogato	16
Art. 26 Obbligo di diligenza e fedeltà.....	16
Art. 27 Inosservanza del contratto da parte del datore di lavoro	17
Art. 28 Inosservanza del contratto da parte del lavoratore	17
Art. 29 abrogato	17
Art. 30 Entrata in vigore, durata del contratto e disdetta.....	17
Art. 31 Disposizioni transitorie	17
SECONDA PARTE:	19
Allegato 1	19
Allegato 2 e Allegato 3: abrogati	20

	CCL costruzioni ferroviarie	
Allegato 4		21
Allegato 5		22
Allegato 6		24
Art. 1 Competenze		24
Art. 1 ^{bis} Sistema d'informazione Alleanza Costruzione		24
Art. 2 Compiti e procedura		24
Art. 3 abrogato		25
Art. 4 Sanzioni.....		25
TERZA PARTE:		26
Organo paritetico di applicazione del CCL costruzioni ferroviarie.....		26

CCL per le costruzioni ferroviarie 2026 – 2032

PREAMBOLO

L'Associazione svizzera delle imprese ferroviarie e
la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC) e
il Sindacato Unia e
il Syna – il sindacato

concludono nell'intento di,

- garantire condizioni di lavoro attrattive nel settore delle costruzioni ferroviarie, al fine di attrarre personale qualificato, trattenerlo nel settore e promuoverne lo sviluppo professionale,
- garantire la piena occupazione nel settore ferroviario svizzero e mantenere la piena pacifica collaborazione tra le parti sociali,
- promuovere adeguatamente gli interessi delle organizzazioni professionali per il bene comune di datori di lavoro e lavoratori,
- sottoporre i propri accordi al principio di buona fede e, nell'applicazione delle convenzioni e nella gestione delle istituzioni sociali comuni, rispettare e tenere in debita considerazione gli interessi di entrambe le parti,
- promuovere gli interessi professionali comuni, quali
 - l'emanazione e l'applicazione di condizioni di gara aggiornate,
 - l'occupazione regolare,
 - l'affidamento dei lavori di costruzione ferroviaria da parte della pubblica amministrazione o finanziati con fondi pubblici solo ad aziende che rispettano gli obblighi previsti dal contratto collettivo,
 - la lotta alla concorrenza sleale attraverso ribassi di prezzo irresponsabili,
 - la promozione della qualità,
 - la promozione della formazione professionale,
 - la promozione della sicurezza sul lavoro, della salute e della prevenzione sanitaria,
- mantenere elevati standard salariali e il potere d'acquisto

il seguente contratto collettivo di lavoro (CCL costruzioni ferroviarie):

Per l'Associazione svizzera delle imprese ferroviarie

Stefan Müller, Camillo Censi, Reto Tschärner

Per la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori SSIC

Bernhard Salzmann, Gian-Luca Lardi, Michael Kehrli

Per il sindacato Unia

Bruno Schmucki, Vania Allewa, Nico Lutz

Per Syna - il sindacato

Michele Aversa, Nora Picchi, Guido Schluep,

Le parti si impegnano a discutere congiuntamente, caso per caso, le questioni rilevanti che richiedano chiarimenti e a ricercare soluzioni adeguate.

PRIMA PARTE:**1. Disposizioni generali****Art. 1 Campo di applicazione geografico**

Il Contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie in Svizzera (CCL costruzioni ferroviarie) si applica su tutto il territorio della Confederazione elvetica

Art. 1^{bis} Campo di applicazione aziendale

1. Il CCL costruzioni ferroviarie fa stato per i datori di lavoro (imprese, parti di imprese e cottimisti indipendenti), che eseguono lavori di costruzione ferroviaria. Sono considerati lavori di costruzione ferroviaria:
 - a) i lavori nell'ambito della costruzione e manutenzione del binario e/o di costruzioni di genio civile abbinati a impianti ferroviari;
 - b) i lavori direttamente correlati con la sicurezza dei lavori sul binario o svolti in aree pericolose della ferrovia.
2. Sono escluse le imprese e parti di imprese che:
 - a) impiegano esclusivamente lavoratori non rientranti nel campo di applicazione relativo al personale secondo l'articolo 1^{quinquies},
 - b) eseguono lavori alle linee di contatto e ai circuiti elettrici.
3. Per quanto qui non specificato si applica l'elenco delle attività dell'allegato 5 al CCL costruzioni ferroviarie.
4. Se un'impresa sottoposta al CCL costruzioni ferroviarie occupa personale di un'impresa terza assoggettato allo stesso contratto, l'impresa deve confermarle di rispettare integralmente le condizioni del CCL costruzioni ferroviarie.

Art. 1^{ter} Campo di applicazione aziendale per le imprese miste

1. Imprese miste a tutti gli effetti e non a tutti gli effetti: in linea di principio si distingue tra imprese miste senza reparti autonomi (imprese miste non a tutti gli effetti) e imprese miste con reparti autonomi (imprese miste a tutti gli effetti).
2. Imprese miste non a tutti gli effetti, principio dell'unità tariffaria: per le imprese miste non a tutti gli effetti attive nel settore delle costruzioni ferroviarie si applica il principio dell'unità tariffaria. Sia singoli lavoratori, sia interi reparti estranei al settore rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo di lavoro al quale sottostà l'impresa principale. Questo significa che tutti i dipendenti sono fondamentalmente assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie. Nel caso specifico occorre determinare quale è l'attività che caratterizza l'impresa nel suo insieme.
3. Imprese miste non a tutti gli effetti, determinazione dell'attività principale: l'attività principale dell'impresa nel suo insieme viene determinata in base al criterio della prestazione lavorativa in ore riferita all'attività dei reparti oggetto della verifica. Se per un motivo qualsiasi non è possibile adottare questa procedura, si applica il criterio della percentuale d'impiego. Se anche questo metodo non conduce a un risultato inequivocabile, si applicano i criteri sussidiari (fatturato e utile, iscrizione nel registro di commercio e affiliazione all'associazione professionale).
4. Imprese miste non a tutti gli effetti, criteri: un'impresa mista non a tutti gli effetti del settore delle costruzioni ferroviarie fornisce prestazioni in almeno un settore estraneo a quello delle costruzioni ferroviarie. Si presume che un'impresa è mista non a tutti gli effetti quando i seguenti punti sono in gran parte soddisfatti:
 - a) singoli lavoratori non possono essere attribuiti in modo inequivocabile a un reparto;
 - b) i lavori eseguiti nel reparto estraneo al settore sono forniti solo in via sussidiaria nell'ambito delle altre attività dell'impresa;
 - c) il reparto estraneo al settore si presenta sul mercato come prestatore di servizi con un'identità propria;
 - d) dall'esterno i reparti non sono identificabili come tali.
5. Imprese miste a tutti gli effetti, criteri: le imprese miste a tutti gli effetti hanno due o più reparti autonomi. Un reparto è definito autonomo quando sono soddisfatti cumulativamente i seguenti requisiti:
 - a) singoli lavoratori possono essere assegnati in modo inequivocabile a determinati reparti; essi costituiscono un'unità organizzativa propria;
 - b) i lavori eseguiti nel reparto estraneo al settore non sono forniti solo in via sussidiaria nell'ambito delle altre attività dell'impresa;
 - c) il reparto estraneo al settore non si presenta sul mercato come prestatore di servizi con un'identità propria;
 - d) dall'esterno i reparti sono identificabili come tali.

6. Imprese miste a tutti gli effetti, eccezione al principio dell'unità tariffaria: nel caso delle imprese miste a tutti gli effetti a tenore del capoverso 5, il principio dell'unità tariffaria viene infranto. Per i reparti auto nomi estranei al settore e per tutti i dipendenti che vi lavorano viene applicato il CCL del ramo corrispondente. Per il reparto il cui ambito di attività rientra nel settore delle costruzioni ferroviarie fa stato il CCL costruzioni ferroviarie

Art. 1^{quater} Delimitazione del campo di applicazione aziendale

Se il campo di applicazione è in contraddizione con altri contratti collettivi di lavoro, deve essere concluso un accordo di delimitazione con tutte le parti interessate, al fine di far chiarezza sulla situazione.

Art. 1^{quinquies} Campo di applicazione personale

1. Il CCL costruzioni ferroviarie fa stato per i lavoratori delle imprese di cui all'articolo 1bis capoverso 1 e 2 CCL costruzioni ferroviarie (indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione). Si applica anche ai lavoratori di un'impresa assoggettata al campo d'applicazione che svolgono attività accessorie alla costruzione di binari. Il personale di sicurezza con formazione sottostà al presente contratto se viene impiegato per la sicurezza dei lavori sul binario o per lavori in aree pericolose della ferrovia.
2. Sono esclusi:
 - a) i macchinisti di macchinari ferroviari automatici (personale addetto alla guida, all'asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);
 - b) i macchinisti di treni di lavoro per la saldatura e la rettifica di rotaie (personale addetto alla guida, all'asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);
 - c) i saldatori (saldatura e rettifiche) che eseguono in modo preponderante questi lavori specifici;
 - d) capi muratori e capi fabbrica;
 - e) il personale con funzioni direttive;
 - f) il personale tecnico-amministrativo.

Art. 2 Trattative durante la validità del contratto e disposizioni del CNM 2026–2032 e del CO

1. Gli adeguamenti salariali concordati dagli organi centrali della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori da una parte, del Sindacato Unia e del Sindacato Syna dall'altra, così come gli altri adeguamenti del Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (qui di seguito CNM 2026–2032) hanno valore indicativo per le parti contraenti il presente contratto collettivo di lavoro.

1^{bis} abrogato

2. Per i casi non disciplinati dal presente contratto collettivo di lavoro si applica il CNM 2026–2032 e, se neppure quest'ultimo prevede una regolamentazione, trova applicazione il Codice delle obbligazioni (CO).

Art. 3 Contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento

1. Il Parifonds Edilizia, costituito dalle parti contraenti il CNM con la forma giuridica dell'associazione, ha la competenza di riscuotere e amministrare i contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento.
2. Sono sottoposti al Parifonds Bau i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione territoriale, aziendale e personale del CCL costruzioni ferroviarie nonché i loro dipendenti, inclusi gli apprendisti. Sono escluse le aziende dei Cantoni Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese associate a un fondo paritetico cantonale («Fonds paritaire du secteur principal de la construction» nel Cantone di Ginevra, «Fonsopar» nel Cantone di Neuchâtel, «Fondo formazione professionale» e «Fondo applicazione» in Ticino, «Contribution de solidarité profession-nel de l'industrie vaudoise de la construction et contribution patronale pour la relève» nel Cantone di Vaud, «Fonds paritaire du secteur principal de la construction» in Vallese).
3. Da un lato il Parifonds Edilizia ha lo scopo di coprire le spese per l'applicazione del CCL costruzioni ferroviarie e di espletare altre mansioni di natura prevalentemente sociale. Dall'altro si prefigge di promuovere e incoraggiare il ricambio professionale, favorire la formazione e il perfezionamento professionali e sostenere misure atte a prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
4. Tutti i lavoratori assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie, inclusi gli apprendisti, devono versare un contributo alle spese d'applicazione, di formazione e perfezionamento professionale nell'ordine dello 0,7% del salario determinante, indipendentemente dalla loro affiliazione a un'associazione professionale. Il datore di lavoro provvede all'incasso e alla rimessa dei contributi al Parifonds Edilizia. I datori di lavoro assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie devono versare un contributo alle spese d'applicazione, di formazione e perfezionamento professionale nell'ordine dello 0,5% del salario determinante per i lavoratori assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie, inclusi gli apprendisti.

Per salario determinante si intende il salario soggetto all'AVS fino al massimo LAINF. Per i lavoratori, inclusi gli apprendisti, che non soggiacciono all'obbligo AVS, il contributo alle spese d'applicazione e di formazione e perfezionamento professionale è calcolato sulla base del salario equivalente al guadagno soggetto all'AVS. Sono fatte salve le attività svolte in Svizzera per una durata massima di 90 giorni l'anno. I datori di lavoro la cui attività in Svizzera non supera 90 giorni l'anno devono versare lo 0,4% del salario determinante (0,35% a carico del lavoratore; 0,05% a carico del datore di lavoro) per i lavoratori assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie, inclusi gli apprendisti, e comunque non meno di CHF 20. – per ogni collaboratore e datore di lavoro.

- 4^{bis} La precedente regolamentazione dei contributi (articolo 3 capoverso 4) viene verificata regolarmente (almeno una volta all'anno) dalle parti contraenti. Qualora dovesse emergere che il patrimonio complessivo del Parifonds Edilizia potrebbe scendere o è già sceso al di sotto della metà del fabbisogno annuo, le parti dovranno valutare tempestivamente la situazione ed eventualmente deliberare un opportuno adeguamento dei contributi entro i limiti del rapporto finora vigente di 0,7 a 0,5 tra il contributo del lavoratore e il contributo del datore di lavoro (in caso di datori di lavoro esteri, il rapporto è di cinque a uno tra il lavoratore e il datore di lavoro). Un'eventuale modifica dei contributi entrerà in vigore di regola a partire dal successivo anno civile.
5. I dettagli come l'organizzazione dell'associazione, l'impiego dei mezzi, il regolamento delle prestazioni e l'applicazione (disposizioni esecutive) sono disciplinati nello statuto e nei regolamenti del Parifonds Edilizia. Lo statuto è parte integrante del CCL costruzioni ferroviarie.

Art. 4 Pace del lavoro

1. Nell'intento di salvaguardare la pace del lavoro, nell'interesse dell'intera economia nazionale, le parti contraenti il presente contratto collettivo di lavoro chiariscono reciprocamente, secondo i principi della buona fede, le divergenze d'opinione importanti e le eventuali vertenze e si adoperano per la loro composizione nel senso delle disposizioni sull'applicazione del presente contratto collettivo di lavoro.
2. In ogni caso le parti si impegnano per sé, le loro sezioni e i loro soci a salvaguardare, per l'intera durata del presente contratto, la pace assoluta del lavoro ai sensi dell'articolo 357a capoverso 2 del Codice svizzero delle obbligazioni (CO). Di conseguenza sono proibite tutte le azioni volte a turbare il lavoro, quali sciopero, minaccia di sciopero, provocazione allo sciopero, ogni resistenza passiva come pure ogni rappresaglia o altra misura di lotta, quali serrata o boicottaggio.

Art. 5 Applicazione del contratto e divergenze d'opinione

1. Le parti contraenti provvedono all'applicazione del presente contratto collettivo di lavoro. A questo scopo costituiscono una Commissione paritetica svizzera per le costruzioni ferroviarie (CPS costruzioni ferroviarie). I dettagli sono disciplinati all'allegato 6 di questo contratto. L'allegato 6 costituisce parte integrante di questo contratto.
2. La CPS costruzioni ferroviarie è autorizzata a far valere in nome proprio, anche in sede giudiziaria, il diritto congiunto delle parti contraenti ai sensi dell'articolo 357b CO.
3. La CPS costruzioni ferroviarie ha la facoltà di trattare questioni e divergenze relative all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni vigenti del contratto collettivo di lavoro. L'emanazione di nuove disposizioni è per contro esclusa ed è espressamente riservata alle parti contraenti del CCL costruzioni ferroviarie.
4. Le divergenze di opinione inconciliabili in seno alla CPS costruzioni ferroviarie sono sottoposte entro un termine ragionevole alle parti contraenti, che le esaminano e prendono una decisione.
5. Per tutta la durata della procedura davanti alla CPS costruzioni ferroviarie e davanti alle parti contraenti il CCL costruzioni ferroviarie ai sensi del cpv. 1 del presente articolo è vietato fornire qualsiasi informazione al pubblico sullo svolgimento e il contenuto delle trattative. È permessa un'informazione oggettiva dei membri.

Art. 6 Dichiarazione di obbligatorietà generale e contratti di adesione

1. Le parti contraenti si impegnano affinché questo contratto venga dichiarato il più presto possibile, per intero o nelle sue parti essenziali, di obbligatorietà generale dal Consiglio federale.
2. Le organizzazioni dei lavoratori contraenti si adoperano affinché questo contratto collettivo di lavoro venga firmato anche dalle imprese non organizzate e da quelle esterne, che eseguono lavori nella zona di applicazione del presente contratto.

Art. 7 Partecipazione, alloggi per i lavoratori, igiene e ordine sui cantieri

1. Le parti contraenti il contratto di lavoro collettivo adottano le rispettive disposizioni sulla partecipazione del CNM in vigore (Art. 60).
2. Le parti contraenti il presente contratto collettivo di lavoro adottano la regolamentazione riguardante le norme relative all'igiene e alla costruzione di alloggi per i lavoratori nonché le misure atte a mantenere l'ordine e l'igiene sui cantieri (Convenzione addizionale concernente gli alloggi dei lavoratori, l'igiene e l'ordine sui cantieri, appendice 9 al CNM in vigore).

2. Disposizioni materiali

Art. 8 Periodo di prova

1. Per i lavoratori assunti per la prima volta in un'impresa, i primi due mesi sono considerati periodo di prova. Tale periodo può essere prolungato per un massimo di un mese previo accordo scritto.
2. In caso di riassunzione entro 12 mesi, non è previsto alcun periodo di prova.
3. Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto da entrambe le parti in ogni momento con preavviso di cinque giorni lavorativi.

Art. 9 Disdetta del rapporto definitivo di lavoro

1. Una volta concluso il periodo di prova, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere disdetto da entrambe le parti, indipendentemente dal fatto che il lavoratore percepisca un salario orario o mensile, osservando i seguenti termini:
 - a) nel primo anno di servizio, rispettivamente quando la durata del contratto di lavoro stagionale a tempo indeterminato è stata complessivamente inferiore ai 12 mesi, il termine di disdetta è di un mese, per la fine del mese;
 - b) nel secondo e fino al nono anno di servizio compreso, rispettivamente quando la durata del contratto di lavoro stagionale a tempo indeterminato è stata superiore ai 12 mesi, il termine di disdetta è di due mesi, per la fine del mese;
 - c) dal decimo anno di servizio, il termine di disdetta è di tre mesi, per la fine del mese.
- ^{1bis} Per i lavoratori che hanno compiuto il 55° anno di età, il termine di disdetta nel 1° anno di servizio dopo il periodo di prova è di un mese, dal 2° al 9° anno di servizio di quattro mesi e dal 10° anno di servizio di sei mesi⁷.
2. I termini di disdetta di cui al capoverso 1 e al capoverso 1^{bis} non possono essere modificati (ridotti) a scapito del lavoratore.
3. La disdetta del rapporto di lavoro (anche durante il periodo di prova) richiede la forma scritta (lettera; nota, e-mail, messaggio tramite servizio di messaggistica con conferma di lettura, ecc.). Il termine decorre dal giorno successivo.
4. abrogato
5. Entro la metà dell'anno civile precedente la nascita del diritto alla rendita ai sensi del CCL per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (CCL PEAN), le parti concludono un accordo scritto sul versamento delle prestazioni e lo trasmettono alla fondazione paritetica. Il rapporto di lavoro cessa automaticamente quando il lavoratore inizia a percepire la rendita. Se entrambe le parti rinunciano temporaneamente alle prestazioni ai sensi del CCL PEAN, il rapporto di lavoro prosegue automaticamente.
6. Le parti contraenti tengono in alta considerazione il potenziale rappresentato dai lavoratori anziani. Rientra nell'obbligo di assistenza del datore di lavoro trattare in modo socialmente responsabile i lavoratori anziani di lunga data. Ciò richiede una diligenza maggiore, in particolare in caso di licenziamento. L'impresa che prevede di licenziare lavoratori di età superiore ai 55 anni è tenuta a organizzare un colloquio tra il superiore e il lavoratore interessato, durante il quale quest'ultimo viene informato e consultato e si cercano congiuntamente soluzioni per mantenere il rapporto di lavoro. La decisione finale sul licenziamento compete al datore di lavoro.

Art. 10 Regolamentazioni speciali per lavoratori stagionali e dimoranti temporanei

1. Dopo aver valutato la situazione degli ordinativi, i datori di lavoro informano tempestivamente gli attuali lavoratori stagionali e dimoranti temporanei – di norma con quattro settimane di anticipo, ma almeno 14 giorni prima della fine della stagione – sulle possibilità di riassunzione nella stagione successiva. I lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei che non possono essere riassunti perché non sufficientemente

qualificati o per mancanza di lavoro sono informati per iscritto. Vanno rispettate eventuali disposizioni di legge.

2. I datori di lavoro si impegnano affinché gli attuali lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei godano di priorità di assunzione rispetto a nuovi lavoratori stagionali o dimoranti temporanei con pari qualifica e prestazioni. I lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei che per la stagione successiva intendono rinunciare a una nuova occupazione nella stessa impresa devono informare tempestivamente il loro datore di lavoro.
3. Nessuna pretesa giuridica può essere fatta valere in presenza o assenza delle comunicazioni di cui all'articolo 10 capoversi 1 e 2 del presente contratto.
4. Se la CPS costruzioni ferroviarie constata manifesti abusi, comunicazione al riguardo è fatta all'autorità cantonale competente per il rilascio dei permessi.
5. abrogato

Art. 11 Protezione contro la disdetta

1. È esclusa la disdetta del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova da parte del datore di lavoro, fatto salvo l'articolo 11 capoversi 2 e 3, fintantoché il lavoratore ha diritto a prestazioni dell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia o dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Qualora l'assicurazione annunci la sospensione delle prestazioni d'indennità giornaliera e il ritorno del lavoratore al precedente posto di lavoro sia escluso per motivi di salute, le parti possono concordare la risoluzione del rapporto di lavoro al momento della sospensione delle prestazioni.
2. Indennità giornaliera di malattia e rendita di invalidità: qualora il lavoratore percepisca, oltre all'indennità giornaliera di malattia, una rendita di invalidità, il rapporto di lavoro può essere disdetto, nel rispetto dei normali termini, a partire dalla data di diritto alla rendita di invalidità.
3. Malattia dopo la disdetta: se il lavoratore si ammala dopo l'intimazione della disdetta, la scadenza del termine di disdetta di cui all'articolo 336c capoverso 2 CO viene sospesa nel primo anno di servizio per 30 giorni al massimo, dal secondo al quinto anno di servizio compreso per un massimo di 90 giorni e a partire dal sesto anno di servizio per un massimo di 180 giorni. Se la data finale non coincide con la scadenza del termine di disdetta prolungato, questo verrà prolungato fino alla fine del mese successivo.
4. Infortunio dopo la disdetta: se il lavoratore subisce un infortunio dopo aver ricevuto la disdetta, la scadenza del termine di disdetta viene sospesa fintantoché l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni versa le prestazioni di indennità giornaliera.
5. Disdetta in presenza di un saldo positivo delle ore supplementari: se al momento della disdetta sussiste un saldo di ore supplementari positivo e se il saldo non può essere compensato nel primo mese del termine di disdetta, il lavoratore può chiedere che il termine di disdetta venga prolungato di un mese.
6. Disposizioni di legge: sempre che il CNM 2026–2032 non preveda altrimenti, fanno stato le disposizioni di legge relative alla protezione contro i licenziamenti e in particolare:
 - a) articoli 336–336b CO sulla disdetta abusiva;
 - b) articoli 336c e 336d CO sulla disdetta in tempo inopportuno;
 - c) articoli 337c e 337d CO sulla risoluzione immediata e ingiustificata del rapporto di lavoro.
7. Un lavoratore non può essere licenziato soltanto perché è stato eletto all'esercizio di una carica sindacale. Per il resto si applicano gli articoli 336, 336a e 336b CO.

Art. 12 Disposizioni relative all'orario di lavoro

1. Definizione di orario di lavoro: per orario di lavoro si intende il tempo in cui il lavoratore deve essere a disposizione del datore di lavoro. Non è considerato orario di lavoro:
 - a) i tragitti di andata e ritorno dal luogo di lavoro. Per quanto riguarda il tempo di viaggio si applica l'articolo 19 capoverso 5 del presente contratto;
 - b) la pausa del mattino con interruzione del lavoro regolata.
2. Orario a tempo parziale: il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto e stabilire la quota esatta delle ore di lavoro annuali dovute. La parte delle ore settimanali non soggette a supplemento, nonché le ore computabili per giorni festivi, vacanze, malattia, infortunio ecc. subiscono una riduzione proporzionale.
3. Orario di lavoro annuale (totale delle ore annuali): per orario di lavoro annuale si intende il totale lordo delle ore di un anno civile, durante le quali il lavoratore deve svolgere il suo lavoro, prima della deduzione delle ore non lavorative generali, come i giorni festivi infrasettimanali retribuiti, e delle ore individuali non lavorate, come vacanze, malattia, infortunio, giorni di servizio civile ecc.

Il totale determinante delle ore annuali ammonta a 2112 ore in tutte le zone contrattuali (365 giorni: $7 = 52,14$ settimane $\times 40,5$ ore) tenuto conto delle condizioni locali e degli orari di presenza indispensabili, con riserva di eventuali orari di lavoro più brevi, determinati da disposizioni delle ferrovie.

Il datore di lavoro effettua un controllo dettagliato dell'orario di lavoro giornaliero, settimanale e mensile.

4. Le ore computabili in caso di giorni festivi, vacanze, nonché di giorni di assenza individuali dovuti a malattia, infortunio o altri motivi, vengono conteggiate in base al calendario di lavoro aziendale vigente o oppure sulla base dal calendario di lavoro allestito dalla CPS costruzioni ferroviarie o in base alla pianificazione costante dell'orario di lavoro.
- In caso di inizio o cessazione dell'attività lavorativa del lavoratore durante l'anno, l'orario di lavoro viene calcolato pro-rata temporis conformemente al calendario di lavoro aziendale o al calendario di lavoro allestito dalla CPS costruzioni ferroviarie o in base alla pianificazione costante dell'orario di lavoro. Per i lavoratori con salario mensile le ore eccedenti la quota pro rata delle ore annuali secondo il capoverso 3 vengono retribuite e versate in aggiunta al salario base.

5. Orario di lavoro settimanale (orario di lavoro normale) e lavoro a sciolte
- a) L'orario di lavoro settimanale per l'anno successivo viene fissato dall'impresa in un calendario di lavoro, al più tardi entro la fine dell'anno. Il calendario viene elaborato secondo i criteri di cui al capoverso 5 lettera b. Se l'impresa omette di allestire il calendario di lavoro e di comunicarlo ai lavoratori, viene applicato il calendario di lavoro allestito dalla CPS costruzioni ferroviarie.
- Il calendario di lavoro aziendale deve essere consegnato alla CPS costruzioni ferroviarie entro metà gennaio. Se il calendario di lavoro viola disposizioni stabilite dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, la CPS costruzioni ferroviarie può opporsi con motivazione e respingerlo.

- b) L'orario di lavoro settimanale si articola di regola nel modo seguente:

- minimo 37,5 ore settimanali ($= 5 \times 7,5$ ore) e
- massimo 45 ore settimanali ($= 5 \times 9$ ore)

In caso d'introduzione di una settimana ordinaria di quattro o quattro giorni e mezzo, l'orario di lavoro settimanale minimo può essere ridotto a 32 ore

- c) In caso di penuria di lavoro, condizioni meteorologiche sfavorevoli o guasti tecnici, l'impresa può modificare a posteriori il calendario di lavoro per l'intera impresa o per singole parti (cantieri), purché rispetti il capoverso 5 lettera b e l'orario di lavoro annuale massimo dovuto. Nell'ambito di tali adeguamenti, l'impresa può scendere sotto il limite minimo e superare il limite massimo delle ore settimanali fino ad un tetto di 48 ore. L'aumento delle ore di lavoro settimanali deve presentare obbligatoriamente un nesso con l'evento che in precedenza ha condotto a una riduzione delle ore di lavoro. È possibile adeguare ripetutamente il calendario di lavoro.

La modifica del calendario di lavoro produce effetti solo per il futuro. Ai lavoratori deve essere garantito il diritto di essere consultati in conformità all'articolo 48 della legge sul lavoro nonché il diritto di partecipare e di essere informati secondo l'articolo 69 dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro. Il calendario di lavoro e le sue eventuali modifiche devono poter essere consultati da tutti i lavoratori interessati.

Se il lavoro supplementare da compiere a posteriori risulta di entità minore rispetto alla riduzione precedente del tempo di lavoro, la differenza va a carico del datore di lavoro, vale a dire che quest'ultimo non è autorizzato a ridurre proporzionalmente il salario del lavoratore alla fine dell'anno, anche se questi nel complesso ha lavorato meno del dovuto. Non è possibile un riporto sotto forma di ore di riserva. Se il calendario di lavoro modificato viola disposizioni stabilite dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, la CPS costruzioni ferroviarie può opporsi con motivazione e respingerlo.

- d) Il lavoro a sciolte rappresenta un sistema di orario di lavoro in base al quale due o più gruppi di lavoratori (squadre) vengono impiegati a tempi alternati nello stesso luogo di lavoro.
- e) Abrogato
- f) Abrogato
- g) Ai lavoratori che lavorano a sciolte viene concesso un supplemento di 20 minuti per ogni turno. Invece di questo supplemento di tempo può eventualmente essere versato un supplemento di CHF 1. – per ogni ora di lavoro.
- h) A titolo complementare trova applicazione la direttiva dettagliata sul lavoro a sciolte nell'edilizia principale in Svizzera (appendice del CNM in vigore).
- i) La CPS costruzioni ferroviarie è competente per l'approvazione delle rispettive domande di lavoro a sciolte.

5^{bis}

Al posto di un calendario di lavoro aziendale o del calendario di lavoro allestito dalla CPS costruzioni ferroviarie, per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2027, un'impresa può predisporre per l'intera impresa o per parti di essa l'orario di lavoro annuale ai sensi del presente articolo secondo una pianificazione costante dell'orario di lavoro, con un orario di lavoro normale giornaliero di 8.1 ore (40,5 ore settimanali / 5 giorni lavorativi), a cui si aggiunge una quota massima di cinque giorni a zero ore.

Presupposto per l'applicazione di una pianificazione costante dell'orario di lavoro è che venga corrisposto un salario mensile ponderato a tenore dell'art. 17 cpv. 8.

I discostamenti rispetto alla pianificazione costante dell'orario di lavoro vengono registrati come ore di lavoro supplementari o in difetto.

6. Giorni non lavorativi

- a) I giorni festivi e i giorni di riposo cantonali e ufficiali così come il sabato e il 1° agosto non si lavora. In casi motivati è ammesso il lavoro nei giorni non lavorativi.
- b) Tutte le ore prestate di sabato danno diritto a un supplemento salariale del 25%. Sono fatti salvi eventuali supplementi superiori concordati contrattualmente (allegati).
- c) In deroga a questo principio, il supplemento del 25% per ore prestate di sabato non è dovuto se la prestazione lavorativa è resa necessaria da motivi di sicurezza o tecnica del traffico e se nella settimana in questione non sono ancora stati prestati cinque giorni lavorativi.

7. Ore supplementari e ore in difetto

- a) Le ore prestate in più rispetto all'orario di lavoro settimanale stabilito dal calendario di lavoro o dalla pianificazione costante dell'orario di lavoro sono considerate ore supplementari, mentre le ore eseguite in meno sono considerate ore in difetto. Gli apprendisti possono essere chiamati a prestare lavoro supplementare solo con moderazione; va tenuto conto della loro età e dei loro obblighi scolastici.
- b) Tutte le ore di lavoro e di viaggio che eccedono complessivamente le 50 ore settimanali sono considerate lavoro straordinario e devono essere retribuite il mese successivo con un supplemento del 25% sul salario base. Tutte le ulteriori ore supplementari effettuate vengono trasferite sul nuovo conto, a condizione che il saldo complessivo non ecceda le 120 ore supplementari. Le ore supplementari che eccedono il saldo complessivo devono essere retribuite nel mese successivo con il salario di base. Se nell'anno civile il numero delle ore supplementari così retribuite eccede le 100 ore, ogni ulteriore ora supplementare deve essere retribuita nel mese successivo con il salario base e con un supplemento del 25%. Sono fatte salve soluzioni individuali ai sensi dell'art. 12, cpv. 7^{bis}.
- c) I supplementi di cui al capoverso 7 lettera b, capoverso 6 lettera b e articolo 18 capoverso 2 non sono cumulabili. Viene applicata l'aliquota più alta. Fa eccezione la regolamentazione di cui all'articolo 18 capoverso 4 CCL costruzioni ferroviarie.
- d) Il datore di lavoro è autorizzato a chiedere ai lavoratori la compensazione totale o parziale del saldo esistente delle ore supplementari con tempo libero di pari durata. Nel limite del possibile tiene conto dei desideri e delle esigenze dei lavoratori, concedendo in particolare giornate intere.

Alla fine dell'anno civile (31 dicembre), il datore di lavoro decide dell'utilizzo della metà del saldo delle ore supplementari e il lavoratore decide dell'altra metà. Il datore di lavoro e il lavoratore possono decidere di a) lasciare le ore supplementari sul conto delle ore prestate in eccesso, b) retribuire alla fine di gennaio le ore accumulate con un supplemento del 25%) trasferire le ore accumulate su un conto vacanze di lunga durata ai sensi dell'art. 12^{bis}, purché il datore di lavoro e il lavoratore abbiano concordato la creazione di un tale conto. Sono fatte salve soluzioni individuali ai sensi dell'art. 12, cpv. 7^{bis}.

Il lavoratore può inoltre richiedere per iscritto che, anche senza aver raggiunto il saldo massimo di 120 ore, gli vengano retribuite fino a 100 ore senza supplemento nel corso dell'anno. Il datore di lavoro non è tenuto ad approvare la richiesta.

Alla cessazione del rapporto di lavoro, le eventuali ore supplementari vengono retribuite con il salario base e il supplemento.

- e) Le ore in difetto (ore mancanti) possono essere riportate alla fine del mese sul nuovo conto, a condizione che non venga superato il saldo complessivo di 20 ore in difetto, qualora si applichi il calendario di lavoro, o che non venga superato il saldo complessivo di 50 ore in difetto, qualora si applichi la pianificazione costante dell'orario di lavoro. Le ore in difetto eccedenti decadono a carico del datore di lavoro, a meno che questi non dimostri che tali ore in difetto siano imputabili a colpa personale del lavoratore. Le ore di lavoro mancanti possono essere compensate alla fine del rapporto di lavoro solo con la richiesta di stipendio, a condizione che le ore mancanti siano dovute a colpa del lavoratore e che la compensazione non sia sproporzionata.

7^{bis}

Al fine di tenere conto della situazione particolare del settore delle costruzioni ferroviarie, è possibile derogare, di comune accordo tra datore di lavoro e lavoratore, alla regolamentazione di cui al capoverso 7 lettera b relativa all'entità delle ore supplementari riportabili sul nuovo conto, per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e non disdetto. Inoltre, le ore lavorate oltre le 50 ore settimanali possono anch'esse essere riportate sul nuovo conto; il supplemento per le ore supplementari ai sensi del capoverso

7 lettera b deve in ogni caso essere corrisposto. Diversamente da quanto previsto al capoverso 7 lettera d, la decisione relativa alla gestione delle ore supplementari alla fine dell'anno deve essere presa entro e non oltre la fine di giugno dell'anno successivo.

Il reciproco accordo deve essere formalizzato per iscritto all'inizio di ogni anno civile. I lavoratori interessati devono essere adeguatamente informati sugli orari di lavoro previsti. In analogia all'articolo 17 capoverso 6 lettera b del CCL costruzioni ferroviarie, in caso di divergenze riguardo all'accordo concluso, può essere adita la CPS costruzioni ferroviarie.

Art. 12^{bis} Conto vacanze di lunga durata

1. Il datore di lavoro e il lavoratore possono concordare per iscritto che le ore supplementari siano accreditate su un conto vacanze di lunga durata.
2. Il conto vacanze di lunga durata consente ai singoli lavoratori di accumulare crediti in tempo per un periodo prolungato e di utilizzarli in seguito, segnatamente per ulteriori vacanze, corsi di aggiornamento non finanziati dal Parifonds Edilizia, corsi di perfezionamento personale, congedi prolungati, l'assunzione di compiti di assistenza, una riduzione temporanea dell'orario di lavoro e scopi analoghi.
3. Sul conto vacanze di lunga durata possono essere accreditate al massimo 200 ore per anno civile, mediante accredito durante l'anno quando è raggiunto il saldo totale di 120 ore supplementari, purché tale opzione sia stata concordata tra datore di lavoro e lavoratore, oppure mediante trasferimento del saldo delle ore supplementari al 31 dicembre, purché datore di lavoro e lavoratore decidano in tal senso per la loro parte. Sono fatte salve soluzioni individuali ai sensi dell'art. 12, cpv. 7bis.
4. È possibile accreditare sul conto vacanze di lunga durata un massimo di 700 ore, a condizione che l'impresa assicuri la copertura finanziaria di tale conto di lunga durata. Senza questa garanzia, il saldo massimo ammonta a 200 ore.
5. Per garantire la copertura finanziaria del conto vacanze di lunga durata, il datore di lavoro trasferisce l'importo monetario corrispondente al tempo di lavoro residuo accumulato sul conto vacanze di lunga durata su un conto vincolato dedicato a questo scopo o stipula un'assicurazione per l'eventualità di un'insolvenza al momento del prelievo. Il datore di lavoro informa immediatamente il lavoratore di questa garanzia.
6. Il prelievo totale o parziale delle ore accumulate sul conto vacanze di lunga durata da parte del lavoratore deve essere concordato con il datore di lavoro con sufficiente anticipo, almeno tre mesi prima. Il prelievo avviene di norma su base giornaliera o settimanale e le ore corrispondenti, secondo la pianificazione dell'orario di lavoro, vengono detratte dal conto vacanze di lunga durata e computate come ore di lavoro effettuate all'orario di lavoro annuale. Valgono inoltre le stesse disposizioni in vigore per le vacanze, senza la possibilità di una riduzione delle vacanze ai sensi dell'art. 329b CO. Qualora alla fine del rapporto di lavoro sussista ancora un credito residuo, le ore rimanenti vengono retribuite con il salario base (compresa la tredicesima mensilità) in vigore al momento della retribuzione.

Art. 13 Vacanze

1. Diritto generale alle vacanze: il lavoratore ha diritto alle seguenti vacanze;

	Lavoratore a salario mensile	Lavoratore a salario orario
Dal compimento del 20° anno di età fino al 50° anno compiuto	5 settimane (= 25 giornate lavorative)	10,6% del salario (corrisponde a 5 settimane di vacanza)
Fino al compimento del 20° anno di età e dal 50° anno compiuto	6 settimane (= 30 giornate lavorative)	13% del salario (corrisponde a 6 settimane di vacanza)

2. Conteggio: il salario percentuale per le vacanze è calcolato conformemente alla tabella in appendice. Il salario percentuale per le vacanze di cui all'articolo 13 capoverso 1 del presente contratto viene corrisposto mediante accredito sul conteggio salariale. Durante il rapporto di lavoro è espressamente vietato compensare le vacanze con prestazioni in denaro. I giorni festivi legali che cadono nel periodo delle vacanze non sono considerati come giorni di vacanza e possono di conseguenza essere recuperati successivamente.
3. Diritto pro rata alle vacanze: nell'anno civile in cui inizia o termina il rapporto di lavoro, le vacanze vengono calcolate pro-rata in base alla durata del rapporto di lavoro nel rispettivo anno civile e conformemente all'articolo 13 capoverso 1 del presente contratto.
4.
 - a) Impedimento al lavoro: nei casi seguenti può esserci una riduzione del diritto alle vacanze:
 - a) Impedimento al lavoro senza colpa del lavoratore: se l'impedimento non dura complessivamente più di un mese nel corso di un anno di lavoro ed è causato da motivi inerenti alla persona del lavoratore, come

malattia, infortunio, adempimento di un obbligo legale o di una funzione pubblica, senza che vi sia colpa da parte sua, il datore di lavoro non ha diritto di ridurre la durata delle vacanze. Se, tuttavia, il periodo di assenza senza colpa del lavoratore supera complessivamente un mese, il datore di lavoro può ridurgli la durata delle vacanze di un dodicesimo per ogni ulteriore mese completo di assenza dal lavoro (art. 329b cpv. 2 CO).

- b) Impedimento al lavoro con colpa del lavoratore: se nel corso di un anno civile il lavoratore è impedito per propria colpa di lavorare complessivamente per più di un mese, il datore di lavoro può ridurgli la durata delle vacanze di un dodicesimo per ogni mese completo di assenza dal lavoro (art. 329b cpv. 1 CO).
- 5. Periodo delle vacanze: il periodo delle vacanze va concordato per tempo tra il datore di lavoro e il lavoratore, tenendo conto delle esigenze aziendali e dei desideri giustificati del lavoratore. Al lavoratore deve essere accordata la possibilità di prendere almeno due settimane consecutive di vacanza (art. 329c cpv. 1 CO), purché il diritto alle vacanze sia sufficiente.
- 6. Vacanze aziendali: l'impresa stabilisce per tempo la data di eventuali vacanze aziendali dopo aver consultato i lavoratori o la loro rappresentanza. Se le vacanze aziendali sono state concordate per le settimane di Natale e Capodanno, i giorni lavorativi persi vanno computati al diritto alle vacanze.
- 7. Godimento delle vacanze: le vacanze devono essere godute di regola nel corso dell'anno. Finché dura il rapporto di lavoro, le vacanze non possono essere compensate con denaro o altre prestazioni (art. 329d cpv. 2 CO).
- 8. Lavoro durante le vacanze: se durante le vacanze il lavoratore presta lavoro remunerato per conto di un terzo e lede così i legittimi interessi del datore di lavoro, questi può rifiutargli il salario dovuto per le vacanze o esigerne la restituzione se il pagamento fosse già avvenuto (art. 329d cpv. 3 CO).

Art. 14 Giorni festivi

- 1. Giorni festivi indennizzabili: i lavoratori hanno diritto a un'indennità per perdita di salario in determinati giorni festivi (almeno otto) che ricorrono in giorni di lavoro. Se i giorni festivi che danno diritto all'indennità cadono durante le vacanze, vanno ugualmente bonificati.
- 2. Indennità per i lavoratori a salario orario o per i lavoratori con pagamento mensile ponderato: per il calcolo dell'indennità per i giorni festivi fanno stato le ore di lavoro medie giornaliere secondo l'articolo 12 capoverso 4 del presente contratto, da retribuire con il salario base. Il pagamento dell'indennità avviene alla chiusura del periodo di paga in cui cade il giorno festivo.
- 3. Diritto all'indennità: il lavoratore matura il diritto all'indennità per i giorni festivi a condizione che abbia lavorato nell'impresa almeno una settimana prima del giorno festivo. Il diritto decade qualora il lavoratore:
 - a) sia assente ingiustificato per tutta la settimana in cui cade il giorno festivo;
 - b) sia assente ingiustificato il giorno prima della festività o il giorno successivo ad essa;
 - c) percepisca, per il giorno festivo, prestazioni assicurative da parte di una cassa malati, dalla Suva o dall'assicurazione contro la disoccupazione.
- 4. Lavoratori stagionali e dimoranti temporanei: i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei che nel relativo anno civile hanno prestato la loro opera per almeno sette mesi nella stessa impresa ricevono, come premio di fedeltà, un'indennità per i giorni festivi indennizzabili che cadono nelle settimane di Natale e Capodanno (tuttavia al massimo due giorni) a condizione che non cadano in un giorno non lavorativo.
- 5. Indennità forfetaria: le imprese hanno la possibilità di corrispondere, invece del pagamento dei giorni festivi conformemente alle disposizioni di cui sopra, un indennizzo forfetario del 3%. Con ciò l'indennità per la perdita di salario nei giorni festivi previsti dalla legge è interamente compensata.

Art. 15 Assenze di breve durata

- 1. Ai lavoratori con un rapporto di lavoro superiore ai tre mesi o la cui durata del contratto sia superiore ai tre mesi spetta di diritto un'indennità di perdita di guadagno per le assenze inevitabili di seguito elencate:
 - a) Proscioglimento dall'obbligo militare: ½ giornata. Qualora la distanza tra il posto di lavoro e quello del proscioglimento sia tale da rendere impossibile la ripresa del lavoro nella stessa giornata, il lavoratore ha diritto a una giornata intera.
 - b) Matrimonio del lavoratore 2 giorni
 - c) Congedo dell'altro genitore in caso di nascita di un figlio: 10 giorni. Il congedo è disciplinato dall'art. 329g CO. L'indennità per perdita di guadagno (IPG) spetta al datore di lavoro.
 - d) Decesso nella famiglia del lavoratore (coniuge, partner registrato, figli, fratelli, genitori, suoceri o nonni): 3 giorni
 - e) Trasloco della propria economia domestica se il rapporto di lavoro non è disdetto: 1 giorno

2. Applicazione dell'articolo 324a CO: se il lavoratore, per altri motivi personali, è impedito senza colpa propria a prestare la sua opera, si applica l'articolo 324a CO.
3. Conteggio: per le assenze di breve durata menzionate all'articolo 15 capoverso 1 del presente contratto viene corrisposto il salario per le ore effettivamente perse, di cui il lavoratore avrebbe fruito se nel giorno in questione avesse lavorato secondo il calendario di lavoro vigente.
4. Pagamento: l'indennità viene corrisposta alla fine del periodo retributivo durante il quale si sono avute queste assenze inevitabili.

Art. 16 Servizio obbligatorio militare, civile e di protezione civile in Svizzera

1. I lavoratori hanno diritto, in tempo di pace, a un'indennità durante i servizi svizzeri obbligatori, militare, civile o di protezione civile. L'indennità, basata sul salario orario, settimanale o mensile, ammonta a:

Reclute	80%
Militari in ferma continuata durante l'istruzione di base ¹	80%
Quadri in ferma continuata durante l'istruzione di base generale	80%
Militari in ferma continuata nel servizio normale ² nelle prime 4 settimane	100%
Militari in ferma continuata nel servizio normale dalla 5a settimana	80%
Quadri in ferma continuata durante il servizio di avanzamento nelle prime 4 settimane	100%
Quadri in ferma continuata durante il servizio di avanzamento dalla 5a settimana	80%
Servizio normale nelle prime 4 settimane (CR)	100%
Servizio normale dalla 5a settimana	80%

¹ Istruzione di base generale, istruzione di base alla funzione e istruzione di reparto.

² È considerato servizio normale da un lato il servizio prestato nell'esercito, esclusi il servizio di avanzamento o il servizio in ferma continuata per quadri che hanno terminato la loro formazione di base. Dall'altro vi rientra il servizio nella protezione civile, i corsi per monitori Gioventù+Sport, i corsi per monitori dei giovani tiratori e il servizio civile.

2. Diritto all'indennità: vi è diritto all'indennità quando il rapporto di lavoro:
 - a) è durato più di tre mesi prima dell'inizio del servizio militare, civile o di protezione civile o
 - b) dura più di tre mesi, compreso il periodo di servizio militare, civile o di protezione civile.
3. Calcolo della perdita di guadagno: per il calcolo della perdita di guadagno ci si basa sul salario orario, settimanale o mensile nonché sulle ore di lavoro considerate dalle norme di legge relative alle indennità di perdita di guadagno (IPG).
4. Deduzioni: qualora, per ragioni amministrative, vengano trattenuti al lavoratore sulle prestazioni IPG dei contributi della Suva, del fondo di applicazione e del fondo per la formazione, tali contributi non vengono più rimborsati; le indennità di cui all'articolo 16 capoverso 1 del presente contratto sono considerate ridotte di un importo pari ai contributi in questione.
5. Coordinamento con le prestazioni IPG: se le prestazioni previste dall'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno superano quelle corrisposte dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 16 capo verso 1 del presente contratto, l'importo eccedente spetta al lavoratore.
6. Tacitazione: con l'adempimento delle condizioni summenzionate viene tacitato l'obbligo da parte del datore di lavoro di versare il salario ai sensi degli articoli 324a e 324b CO.

Art. 17 Retribuzioni (salari minimi, classi salariali, pagamento del salario, 13a mensilità)

1. Il lavoratore ha diritto al seguente salario minimo (all'ora/al mese) in franchi svizzeri, fatti salvi i casi particolari di cui all'articolo 17 capoverso 6 del presente contratto:

Salario minimo dal 1° aprile 2026

Classi salariali

V		Q		A		B		C	
6'605.-	37.50	6'062.-	34.45	5'852.-	33.25	5'467.-	31.05	4'952.-	28.15

^{1bis} Il salario orario minimo viene calcolato come segue: salario mensile in base al capoverso 1 del presente

articolo diviso 176 (il divisore è dato dal totale delle ore annuali diviso il numero dei mesi; attualmente:
 $2'112 : 12 = 176$).

2. Per i salari minimi previsti dall'articolo 17 capoverso 1 valgono le seguenti classi salariali

Classi salariali		Requisiti
C	Lavoratori delle costruzioni ferroviarie	Lavoratori senza conoscenze professionali
B	Lavoratori delle costruzioni ferroviarie con conoscenze professionali	Lavoratori con conoscenze professionali ma senza certificato professionale, che per le loro buone qualifiche vengono promossi dalla classe salariale C alla classe salariale B dal datore di lavoro. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un'altra impresa edile, il lavoratore mantiene l'assegnazione alla classe B.
A	Lavoratori qualificati delle costruzioni ferroviarie	Lavoratori che hanno concluso la formazione biennale di costruttore ferroviario pratico CFP. Capi gruppo, guardiani di sicurezza e macchinisti semiqualeficati con almeno tre anni di attività in questa funzione. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un'altra impresa edile, il lavoratore mantiene l'assegnazione alla classe A.
Q	Costruttori di vie di traffico	Indirizzo costruzioni ferroviarie, con certificato professionale riconosciuto (attestato federale di capacità o attestato estero equipollente).
V	Capi	Lavoratori qualificati delle costruzioni ferroviarie che vengono riconosciuti dall'impresa come capi.

- 2^{bis} Al termine dell'apprendistato, il salario base dei lavoratori con attestato federale di capacità (AFC) di costruttore di vie di traffico, indirizzo costruzioni ferroviarie, o con attestato estero equivalente (classe salariale Q), e con un impiego fisso a tempo indeterminato può essere diminuito nel primo anno al massimo del 15%, nel secondo anno al massimo del 10% e nel terzo anno al massimo del 5%¹⁵.
- 2^{ter} Al termine dell'apprendistato, il salario base dei costruttori ferroviari pratici con certificato federale di formazione pratica (classe salariale A) e con un impiego fisso a tempo indeterminato può essere diminuito nel primo anno al salario base della classe salariale C, nel secondo anno al massimo del 15%, nel terzo anno al massimo del 10% e nel quarto anno al massimo del 5%.
3. Esperienza professionale: per i lavoratori che dalle costruzioni e dal genio civile passano alle costruzioni ferroviarie, nell'assegnazione alla classe salariale va tenuto conto dell'esperienza professionale maturata.
4. Assegnazione alla classe salariale: l'assegnazione alla relativa classe salariale viene fatta dal datore di lavoro dopo la prima assunzione nell'impresa e comunicata al lavoratore al più tardi alla scadenza del periodo di prova. La classe salariale deve essere indicata sul conteggio salariale individuale.
5. Qualifica e adeguamento salariale: il lavoratore viene annualmente qualificato dal proprio datore di lavoro nell'ultimo quadrimestre dell'anno civile. La qualifica contempla la disponibilità lavorativa, l'idoneità professionale, il rendimento e l'affidabilità in materia di sicurezza.
6. Regolamentazioni salariali in casi particolari
- a) Casi particolari: per i lavoratori di seguito elencati i salari devono essere concordati per iscritto individualmente con il datore di lavoro (eccezione lett. b) con riferimento al presente articolo; i salari base rivestono un carattere puramente indicativo:
1. lavoratori che fisicamente e/o mentalmente non sono in grado di svolgere pienamente l'attività;
 2. giovani che non hanno ancora compiuto il 17° anno di età, praticanti, scolari e studenti che vengono occupati per meno di due mesi in un anno civile.
 3. lavoratori estranei al settore che vengono occupati nell'edilizia per meno di due mesi in un anno civile;
 4. lavoratori delle classi salariali A e B ai sensi del capoverso 2 del presente articolo, la cui assegnazione alla classe salariale è stata modificata in via eccezionale dal nuovo datore di lavoro con contemporanea notifica alla CPS costruzioni ferroviarie competente.
 5. lavoratori che hanno già concluso un contratto di apprendistato nel settore delle costruzioni ferroviarie, per il periodo di transizione fino all'inizio dell'apprendistato nell'anno in questione; se l'apprendistato non può essere iniziato per un motivo non imputabile al lavoratore, è dovuto a posteriori il salario minimo della classe salariale C.
 6. lavoratori che svolgono un'attività pratica nell'ambito di un pretirocinio d'integrazione approvato dalla CPS costruzioni ferroviarie ai sensi del presente articolo, per una durata massima di dodici mesi consecutivi; la CPS costruzioni ferroviarie può prevedere eccezioni per formazioni equivalenti.
- b) Divergenze d'opinione: in caso di divergenze d'opinione sull'adeguatezza del salario ci si può rivolgere alla

CPS costruzioni ferroviarie.

7. Versamento del salario in generale: la retribuzione viene corrisposta mensilmente, di regola a fine mese, per bonifico; i pagamenti in contanti non hanno alcun effetto liberatorio. Indipendentemente dal tipo di retribuzione, il lavoratore ha diritto a un conteggio dettagliato a scadenza mensile, che oltre al salario deve indicare le ore lavorate.
8. Pagamento del salario mensile ponderato: se il salario viene corrisposto in base alle ore lavorate e il rapporto di lavoro dura da più di sette mesi, le ore vanno conteggiate su una media mensile, in modo che venga corrisposto un salario mensile costante. Si applica il seguente calcolo: retribuzione oraria x ore totali annue, diviso 12.
9. abrogato
10. I lavoratori hanno diritto alla tredicesima a partire dall'inizio del loro impiego presso l'impresa. Se il rapporto di lavoro non ha avuto la durata di un intero anno civile, la tredicesima viene corrisposta pro-rata. Il pagamento avviene come segue:
 - a) Se il rapporto di lavoro si è protratto per tutto l'anno civile, i lavoratori a salario orario percepiscono a fine anno l'8,3% in più del salario determinante riscosso nell'anno considerato (calcolo secondo la tabella dell'allegato 1). Ai lavoratori con retribuzione mensile e a quelli a salario mensile ponderato viene corrisposta a fine anno una mensilità supplementare pari a un salario medio mensile (calcolo secondo la tabella dell'allegato 1). Sulla tredicesima non viene versata nessuna indennità di vacanza.
 - b) Se un rapporto di lavoro non si è protratto per tutto l'anno civile, al lavoratore viene corrisposta, con il conteggio finale, una quota supplementare pari all'8,3% del salario determinante accumulato durante l'anno civile considerato (calcolo secondo la tabella dell'allegato 1).
 - c) Indennità di vacanza: sulla tredicesima non viene versata nessuna indennità di vacanza.
 - d) Mediante accordo scritto, il datore di lavoro e il lavoratore possono concordare un versamento semestrale della tredicesima mensilità, anche se il rapporto di lavoro si protrae per l'intero anno civile. Con i lavoratori soggetti all'imposta alla fonte può inoltre essere concordato un versamento mensile della tredicesima mensilità. In ogni caso, il pagamento della tredicesima mensilità deve figurare separatamente sul conteggio salariale.

Art. 18 Supplementi salariali

1. In caso di deroghe all'orario di lavoro normale, le ore di lavoro diurno non danno diritto a supplemento, fatta eccezione per eventuali supplementi per ore supplementari (art. 12 cpv. 7), lavoro di sabato (art. 12 cpv. 6) o lavoro di domenica (art. 18 cpv. 2). È considerato lavoro diurno ai sensi della legge sul lavoro quello prestato tra le 05.00 e le 20.00 in estate (1° aprile – 30 settembre) e tra le 06.00 e le 20.00 in inverno (1° ottobre – 31 marzo).
2. Lavoro di domenica: per il lavoro di domenica (da sabato alle 17.00 fino a lunedì alle 5.00 in estate e alle 6.00 in inverno) viene corrisposto un supplemento del 50%. Viene considerato lavoro di domenica anche quello effettuato nei giorni festivi nazionali e cantonali valevoli per i lavoratori delle FFS della regione.
3. Abrogato
4. Lavoro domenicale nell'ambito dell'articolo 48 OLL2: se viene prestato lavoro domenicale in conformità alla regolamentazione prevista dalla normativa sul lavoro (art. 48 OLL2) e lavoro sull'arco di diversi fine settimana consecutivi e se il tempo di lavoro supera le 48 ore settimanali, i supplementi domenicali pari al 50% e i supplementi per ore supplementari pari al 25% devono essere cumulati per la sequenza di domeniche (a partire dalla seconda). In questi casi l'articolo 12 capoverso 7 lettera c CCL costruzioni ferroviarie non è applicabile.

Art. 19 Indennità e rimborso spese

1. Lavoro notturno continuato: per il lavoro notturno continuato e il lavoro notturno tra le 20.00 e le 05.00 in estate e le 06.00 in inverno viene versata un'indennità di CHF 48. – a sciolta. Per singole ore di lavoro notturno vengono pagati CHF 6.– all'ora (al massimo per 5 ore), a meno che non si tratti di ore prestate in anticipo convenute con i lavoratori. Per questi lavori non vengono corrisposti supplementi salariali o altre indennità, eccezione fatta per ore prestate nelle notti da sabato a domenica o da domenica a lunedì. Negli altri casi il supplemento di tempo per il lavoro notturno tra le 23.00 e le 06.00 è disciplinato dall'articolo 17b della legge sul lavoro.
2. I lavoratori occupati fuori dal luogo di lavoro hanno diritto al rimborso delle spese sostenute (art. 327a e 327b CO).

- 2^{bis} L'impresa versa un'indennità di cantiere per ogni giorno lavorativo effettuato (a partire da cinque ore e mezza di lavoro). L'indennità di cantiere ammonta a CHF 4.- dal 1° aprile 2026, a CHF 6.50 dal 1° gennaio 2027 e a CHF 9.- dal 1° gennaio 2028.
3. A compensazione delle spese di trasferta a tutti i lavoratori delle costruzioni ferroviarie viene corrisposto un supplemento di CHF 16.- al giorno. Se viene messo a disposizione il vitto, il lavoratore non ha diritto al supplemento. Le spese derivanti per il vitto sono assunte dal datore di lavoro.
4. Indennità per l'auto: in caso di utilizzo, su richiesta del datore di lavoro, di un autoveicolo di proprietà del lavoratore, vengono corrisposte le seguenti indennità:
- a) autovettura: CHF 0.60 a km
 - b) motocicletta: CHF 0.45 a km
 - c) Ciclomotore: CHF 0.30 a km
- Il proprietario del veicolo è tenuto, nel limite del possibile, a trasportare anche colleghi di lavoro.
5. Il tempo impiegato per il viaggio di andata e ritorno da e verso il posto di raccolta non è computato all'orario di lavoro annuale giusta l'art. 12 CCL costruzioni ferroviarie. Fatto salvo il capo-verso 2, va retribuito nel mese successivo con il salario base. Se il tempo di viaggio giornaliero supera i 60 minuti, applicando il calendario di lavoro, o i 90 minuti, applicando la pianificazione costante dell'orario di lavoro, il tempo di viaggio eccedente va accreditato sul conto delle ore supplementari o in difetto e non viene retribuito nel mese successivo. Come punto di partenza vale la sede dell'impresa o l'alloggio assegnato dal datore di lavoro; a questo proposito è determinante la località più vicina al cantiere. Fino a 20 minuti di tempo di viaggio (viaggio di andata e ritorno misurati con Google Maps) dal posto di raccolta al cantiere vengono compensati con l'indennità di cantiere. Ai fini del rispetto della durata massima del lavoro e dei supplementi secondo la legge sul lavoro, occorre tenere conto del tempo di viaggio.
6. Per i lavori in galleria viene corrisposta la seguente indennità:
- a) Per i lavori in gallerie che, secondo i piani grafici, superano i 200 metri, viene corrisposta un'indennità di CHF 15.-. Per i lavori in gallerie più corte non sussiste questo diritto. Nel campo dei lavori sotterranei con trasporti pubblici sono indennizzati solamente i lavori che si svolgono oltre la fine dei binari.
 - b) Il diritto all'indennità sussiste nel caso di permanenza minima di 3 ore senza interruzione in una galleria, oppure di 5 ore durante un turno in una o più gallerie, se vi sono previsti degli intervalli.
 - c) Durante un turno, l'indennità viene versata una sola volta.
 - d) Con questa indennità vengono compensate con una somma forfetaria le difficoltà del lavoro in galleria, quali rumori, sporcizia, polvere, gas di scarico, correnti, caldo, illuminazione artificiale, maggiore attenzione ecc. Con il diritto a questa indennità cade quella sugli abiti da lavoro del personale tecnico.
7. Qualora un lavoratore venga nominato capo della sicurezza (purché abbia il necessario certificato), ha diritto almeno al salario della classe A nel periodo in cui assolve questa funzione precisa.
8. abrogato

Art. 20 Lavoro ridotto e sospensione delle attività aziendali causa intemperie

1. Per l'introduzione e l'indennizzo del lavoro ridotto, così come per la sospensione temporanea delle attività aziendali, fanno stato le disposizioni di legge. L'approvazione del lavoro ridotto da parte di ogni lavoratore deve essere fatta per iscritto.
2. I lavori che si svolgono all'aperto, in caso di condizioni meteorologiche che pregiudicano la salute del lavoratore e/o ne impediscono uno svolgimento efficiente (canicola, pioggia, neve, fulmini, freddo intenso) devono essere interrotti, nella misura in cui ciò è tecnicamente possibile.
3. L'interruzione del lavoro deve essere ordinata dal datore di lavoro. Prima dell'interruzione si devono consultare i lavoratori interessati.
4. Durante l'interruzione del lavoro per intemperie, i lavoratori devono tenersi a disposizione del datore di lavoro in modo da poter riprendere il lavoro in qualsiasi momento, a meno che il datore di lavoro non abbia consentito ai lavoratori di disporre liberamente del loro tempo. Su ordine del datore di lavoro durante l'interruzione del lavoro i lavoratori sono tenuti a prestare altri lavori ragionevolmente esigibili.
5. Sono considerate attività ragionevolmente esigibili tutte quelle commisurate alle capacità dei lavoratori e che vengono abitualmente prestate nel settore.
6. Chi, per l'interruzione del lavoro, fa richiesta di un'indennità a un'assicurazione prevista dalla legge (assicurazione contro la disoccupazione), per i giorni di attesa previsti dalla legge deve computare l'orario di lavoro medio giornaliero (art. 12 cpv. 4) con l'orario di lavoro annuale. Il diritto all'indennità del lavoratore viene

disciplinato dalle disposizioni di legge.

Art. 21 Assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia

1. Obbligo d'assicurazione: il datore di lavoro deve stipulare un'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia a favore dei lavoratori assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie.
2. Inizio dell'assicurazione: l'assicurazione comincia a partire dal giorno in cui, in base all'assunzione, il lavoratore inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro.
3. Giorno di attesa non retribuito: in caso di assenza per malattia, per episodio viene applicato al massimo un giorno di attesa non retribuito a carico del lavoratore. Il giorno di attesa viene meno se entro 90 giorni civili dalla ripresa del lavoro subentra una nuova inabilità al lavoro in seguito alla stessa malattia (ricaduta).
4. L'assicurazione comprende le seguenti prestazioni minime:
 - a) 80% del salario lordo perso a causa di malattia alla scadenza del giorno di attesa non retribuito.
 - b) Prestazioni d'indennità giornaliera fino al 730° giorno dall'inizio del caso di malattia. La recidiva di una malattia è considerata, per quanto concerne la durata delle prestazioni e il periodo di differimento, come un nuovo caso di malattia se l'assicurato prima del nuovo insorgere della malattia è stato ininterrottamente abile al lavoro per 12 mesi.
 - c) In caso d'inabilità lavorativa accertata di almeno il 25%, l'indennità giornaliera è versata proporzionalmente al grado d'inabilità al lavoro, ma al massimo per la durata di indennizzo ai sensi della lettera b.
 - d) Prestazioni di maternità per almeno 16 settimane, di cui almeno otto settimane dopo il parto. La durata di indennizzo in caso di maternità non viene fatta rientrare nella durata ordinaria di indennizzo di 730 giorni. Le prestazioni dell'assicurazione statale di maternità possono essere computate nella misura in cui hanno ad oggetto lo stesso periodo.
5. Premi e prestazioni assicurative differite
 - a) I premi effettivi dell'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera sono sostenuti per metà dal datore di lavoro e per metà dal lavoratore.
 - b) Qualora il datore di lavoro stipuli un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera che preveda una prestazione differita di 60 giorni al massimo e un giorno di attesa per ogni caso di malattia, dovrà sopportare egli stesso il 90% del salario perso durante il periodo di differimento.
 - c) Durante la malattia, il lavoratore è esonerato dal pagamento dei premi.
6. Base salariale/guadagno giornaliero: l'indennità giornaliera si basa sull'ultimo salario versato prima della malattia secondo l'orario di lavoro normale contrattuale. In caso di malattia, gli adeguamenti salariali contrattuali sono presi in considerazione.
7. Importo massimo delle prestazioni assicurative: le prestazioni versate in sostituzione del salario in caso di impedimento al lavoro possono essere ridotte se e nella misura in cui superano il reddito netto di cui il lavoratore è stato privato a seguito dell'evento assicurato. L'importo versato in caso d'impedimento al lavoro non può superare l'importo versato per la prestazione lavorativa (non compresa la quota della 13a mensilità).
8. Riserve assicurative: inabilità al lavoro dovute a recidive di malattie gravi, per le quali l'assicurato è stato curato prima dell'entrata nell'assicurazione, vengono indennizzate come segue:

Recidiva della malattia durante il rapporto di lavoro ininterrotto in un'azienda assoggettata al CCL costruzioni ferroviarie	Durata massima delle prestazioni per ogni caso di malattia:
fino a 6 mesi	4 settimane
fino a 9 mesi	6 settimane
fino a 12 mesi	2 mesi
fino a 5 anni	4 mesi

Sono garantite le piene prestazioni se l'assicurato ha lavorato ininterrottamente per 5 anni nel ramo dell'edilizia principale o in quello delle costruzioni ferroviarie in Svizzera. Non sono prese in considerazione interruzioni inferiori a 90 giorni (rispettivamente 120 giorni per i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei).

9. Fine dell'assicurazione
 - a) La copertura assicurativa si estingue nei casi seguenti:
 - con l'uscita dalla cerchia delle persone assicurate o dal rapporto di lavoro;

- se il contratto d'assicurazione viene annullato o sospeso;
- se è esaurito il massimo delle prestazioni.

b) In caso di eventi assicurati avvenuti durante la copertura assicurativa, le prestazioni vanno fornite fino al recupero della piena abilità lavorativa, al massimo fino al raggiungimento del limite delle prestazioni, conformemente al capoverso 4 di cui sopra.

10. Passaggio all'assicurazione individuale:

- a) All'uscita dall'assicurazione collettiva di indennità giornaliera in caso di malattia, i lavoratori hanno il diritto, entro 90 giorni, di passare all'assicurazione individuale.
- b) I lavoratori devono essere informati in tempo utile e per iscritto sul loro diritto di passaggio.
- c) Non è consentito formulare nuove riserve assicurative. L'assicurazione deve coprire almeno le prestazioni versate fino ad allora, sia per quanto concerne l'importo dell'indennità giornaliera che per la durata del diritto alle prestazioni.

11. Responsabilità del datore di lavoro

- a) Nella misura in cui l'assicurazione deve fornire le prestazioni sopra indicate, tutte le prestazioni conformi all'articolo 324a CO sono tacitate in caso di malattia del lavoratore.
- b) Il datore di lavoro deve concedere delle prestazioni conformi all'articolo 324a CO quando i lavoratori non possano essere assicurati per le indennità giornaliere di malattia o quando lo siano solo con riserva.
- c) Il datore di lavoro non risponde del rifiuto dell'assicurazione di fornire prestazioni, riconducibile ad una violazione delle condizioni di assicurazione imputabile al lavoratore, nella misura in cui il datore di lavoro abbia ottemperato al suo obbligo di informare.
- d) Qualora le disposizioni contrattuali non soddisfino tali esigenze, il datore di lavoro risponde di eventuali differenze. Egli è tenuto a informare i lavoratori sulle condizioni di assicurazione e a comunicare loro un eventuale cambiamento di assicuratore.

12. Area geografica di validità

- a) L'assicurazione è valida in tutto il mondo. Essa decade qualora l'assicurato soggiorni per oltre tre mesi all'estero (il Principato del Liechtenstein non è considerato estero). Nel caso di una permanenza all'estero superiore a tre mesi, l'assicurato ha diritto all'indennità giornaliera di malattia qualora risulti ricoverato in un istituto di cura e il suo rimpatrio in Svizzera sia sconsigliato per motivi medici.
- b) Un assicurato ammalato che si reca all'estero senza l'esplicito consenso dell'assicuratore ha nuovamente diritto alle prestazioni soltanto a partire dal momento del suo rientro in Svizzera.
- c) Per quanto riguarda il lavoratore straniero che non è in possesso né del permesso di residenza né del permesso di domicilio, l'obbligo di prestazione dell'assicuratore si estingue con la scadenza del permesso di lavoro o alla partenza dalla Svizzera o dal Principato del Liechtenstein, eccezion fatta per i casi di ricovero in Svizzera, certificati e necessari dal punto di vista medico e a condizione che sia stata rilasciata la relativa autorizzazione delle autorità competenti.
- d) Il lavoratore frontaliere va trattato, per quanto concerne i suoi diritti nei confronti dell'assicurazione, come qualsiasi altro assicurato che si trovi nella medesima situazione dal punto di vista della salute e del diritto assicurativo. Questo vale sino a quando egli risulti domiciliato in una zona di confine limitrofa e rimanga a disposizione per i controlli medici ed amministrativi ritenuti necessari dalla compagnia di assicurazione. All'assicurazione è tuttavia consentito sospendere le proprie prestazioni dal momento in cui l'assicurato sposta definitivamente il proprio domicilio dalla zona di confine limitrofa ad un'altra regione estera.
- e) Sono fatti salvi i diritti derivanti dagli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati dell'Unione europea/AELS.

13. abrogato

Art. 22 abrogato

Art. 23 abrogato

Art. 24 abrogato

Art. 25 abrogato

Art. 26 Obbligo di diligenza e fedeltà

- 1. Principio: il lavoratore deve eseguire con diligenza il lavoro assegnatogli e salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del datore di lavoro.
- 2. Uso di macchine, utensili ecc.: il lavoratore deve adoperare secondo le regole le macchine, gli utensili e le installazioni tecniche nonché i veicoli del datore di lavoro e trattarli con cura, come pure il materiale messo a sua disposizione.

3. Responsabilità: il lavoratore è responsabile per il danno provocato intenzionalmente o per negligenza nei confronti del datore di lavoro. Riguardo alla diligenza di cui deve dar prova il lavoratore si rinvia all'articolo 321e CO.

Art. 27 Inosservanza del contratto da parte del datore di lavoro

Se il datore di lavoro garantisce a un lavoratore un rapporto di lavoro per un determinato termine contrattuale o per una durata determinata, e se per sua colpa non rispetta il relativo accordo, egli deve pagare il salario al lavoratore.

Art. 28 Inosservanza del contratto da parte del lavoratore

1. Principio: qualora un lavoratore non adempia a una o più fattispecie elencate al capoverso 2 di questo articolo, egli deve versare al datore di lavoro, a titolo di indennizzo, un importo pari a un quarto della retribuzione media mensile di base per ognuno dei casi citati (tali indennizzi sono cumulabili). Il datore di lavoro ha inoltre diritto ad essere risarcito per danni supplementari.
2. Obbligo di risarcimento: l'obbligo di indennizzare da parte del lavoratore matura quando:
 - a) non rispetta, per sua colpa, la data concordata sul contratto per l'inizio del lavoro. I termini di tolleranza sono i seguenti:
 - b) 10 giorni per i lavoratori stranieri che entrano per la prima volta in Svizzera;
 - c) 5 giorni per tutti gli altri lavoratori che entrano in Svizzera; non rispetta, per sua colpa, la data contrattuale di risoluzione del rapporto di lavoro o non rispetta i termini di disdetta; termine di tolleranza 2 giorni;
 - d) non rispetta, per sua colpa, le convenzioni stipulate nel contratto di lavoro individuale in merito alla durata e al periodo di godimento delle vacanze; termine di tolleranza 2 giorni.
 - e) Dovere di notifica: se le premesse per l'obbligo di risarcimento sono adempiute, il datore di lavoro deve informarne per iscritto il lavoratore interessato entro la fine del periodo di paga seguente.
3. Assenza dal posto di lavoro: se il lavoratore non inizia il lavoro senza motivi importanti o lo lascia senza preavviso, il datore di lavoro ha diritto a un'indennità ai sensi dell'articolo 337d CO. Se il datore di lavoro fa valere questo diritto legale, scade quello secondo i capoversi 2 e 3 del presente articolo.
4. Assenza dal posto di lavoro: se il lavoratore non inizia il lavoro senza motivi importanti o lo lascia senza preavviso, il datore di lavoro ha diritto a un'indennità ai sensi dell'articolo 337d CO. Se il datore di lavoro fa valere questo diritto legale, scade quello secondo i capoversi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 29 abrogato

Art. 30 Entrata in vigore, durata del contratto e disdetta

1. 1 Il presente contratto entra in vigore il 1° aprile 2026 e sostituisce quello del 1° gennaio 2023. In linea di principio è valido fino al 31 marzo 2032.
- 1^{bis} Qualora il CCL costruzioni ferroviarie non fosse più applicabile, tutti i lavoratori sottoposti a tale contratto, compresi gli apprendisti, come pure i datori di lavoro assoggettati devono continuare a versare i contributi di cui all'articolo 3 capoverso 4.
2. Ciascuna parte del CCL costruzioni ferroviarie può tuttavia rinunciare all'obbligo contributivo e al diritto alle prestazioni con disdetta scritta nei seguenti termini:
 - a) nel mese seguente la risoluzione del CCL costruzioni ferroviarie, per la fine del secondo mese successivo;
 - b) dal secondo mese dopo la risoluzione del CCL costruzioni ferroviarie, per la fine di un mese, osservando un termine di preavviso di tre mesi.
3. Scioglimento: qualora il CNM in vigore dovesse essere disdetto anticipatamente da una delle parti contraenti, anche il presente contratto può essere disdetto dalle parti contraenti osservando un termine di preavviso di tre mesi.

Art. 31 Disposizioni transitorie

1. La disposizione di cui all'art. 19 cpv. 5 CCL costruzioni ferroviarie «Se il tempo di viaggio giornaliero supera i 60 minuti, applicando il calendario di lavoro, o i 90 minuti, applicando la pianificazione costante dell'orario di lavoro, il tempo di viaggio eccedente va accreditato sul conto delle ore supplementari o in difetto e non viene retribuito nel mese successivo» si applica solo dal 1° gennaio 2027.
2. Durante il periodo di validità contrattuale non si tengono trattative salariali. Fanno eccezione le trattative per il caso in cui il rincaro annuale (indice al 30 settembre rispetto all'anno precedente) superi il 2%. Per la durata del contratto, i salari effettivi di ogni anno nelle costruzioni ferroviarie saranno calcolati, pubblicati e inseriti nella domanda di obbligatorietà generale al 1° gennaio, secondo le disposizioni previste dall'accordo

concernente il CCL costruzioni ferroviarie 2026-2032 del 14 gennaio 2026.

3. Fatta salva la risoluzione del contratto di cui al capoverso 4 del presente articolo, i salari minimi sono aumentati al 1° gennaio di ogni anno in misura pari all'andamento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC). Se il rincaro supera il 2%, le parti contraenti conducono delle trattative per compensare il rincaro. L'aumento viene calcolato sulla base dell'IPC al 30 settembre dell'anno in corso. In caso di andamento negativo dell'IPC, ogni futuro aumento viene calcolato sulla base dell'ultimo indice al 30 settembre che ha prodotto un aumento.
4. Se durante le trattative salariali ai sensi dei capoversi 2 e 3 del presente articolo le parti contraenti il CCL costruzioni ferroviarie non raggiungono un accordo entro il 31 ottobre, ognuna di esse può disdire il CCL costruzioni ferroviarie al 31 dicembre osservando un termine di un mese.
5. Il tempo di viaggio retribuito a forfait, in deroga all'art. 19 cpv. 5 CCL costruzioni ferroviarie, ammonta a 30 minuti fino al 31.12.2028 e a 25 minuti fino al 31.12.2029
6. La retribuzione del capo della sicurezza secondo la classe salariale A (art. 17 e 19 cpv. 7 CCL) entrerà in vigore come standard minimo dal 1° gennaio 2028. Fino al 1° gennaio 2028, il guardiano di sicurezza, nel periodo in cui assolve questa funzione, deve essere retribuito secondo la classe salariale A, conformemente all'art. 19 cpv. 7.

SECONDA PARTE:**Allegato 1**

Tabella per la determinazione del salario durante le vacanze (art. 13 del presente contratto) e per la 13a mensilità (art. 17 cpv. 10 del presente contratto)

Generi di salario e altre prestazioni versate ai lavoratori		Diritto del lavoratore a:	
		Salario durante le vacanze	13a mensilità
1	Salari minimi		
101	Salario orario, settimanale, mensile	sì	sì
2	Altre prestazioni di carattere salariale		
201	13a mensilità	no	no
202	Partecipazioni, gratifiche, provvigioni	no	no
203	Onorari a membri di consigli d'amministrazione	no	no
204	Tantièmes	no	no
3	Salari in caso di assenze		
301	Salario vacanze (pagato o accreditato)	no	sì
302	Salario nei giorni festivi	sì	sì
303	Salario assenze inevitabili ai sensi del CCL	sì	sì
304	Indennità intemperie ai sensi del CCL	sì	sì
305	Indennità di perdita di guadagno (orario ridotto)	sì	sì
306	Indennità del Parifonds per corsi di formazione e perfezionamento	no ¹	no ¹
307	Salario durante la formazione professionale che superano l'indennità Parifonds	sì	sì
308	Indennità giornaliera malattia o infortunio (Suva)	no ²	no ²
309	Salario durante malattia o infortunio: parte che supera la cifra 308 (compresi giorni attesa Suva)	sì	sì
310	Indennità perdita guadagno (IPG) per servizio obbligatorio svizzero militare, civile e di protezione civile	sì ³	sì ³
311	Premi fedeltà secondo art. 34 cpv. 4 CNM	sì	sì
4	Salari in natura		
401	Salario in natura	sì	sì
402	Indennità per alloggio	sì	sì
403	Appartamento di servizio	no	sì
5	Supplementi e premi		
501	Lavoro straordinario	sì ⁴	sì ⁴
502	Lavoro notturno e domenicale	sì	sì
503	Tempo di viaggio	sì ⁴	sì ⁴
504	Lavori in acqua, fango o condizioni difficili	sì ⁴	sì ⁴
505	Lavori sotterranei	sì	sì
506	Premi d'avanzamento, successo o durata	sì	sì
6	Indennità e spese		
601	Indennità vitto	no	no
602	Indennità di trasferta, se rimborso spese	no	no
603	Indennità di trasporto dal domicilio al posto di lavoro, se rimborso spese	no	no
604	Carte di trasporto a prezzo ridotto o gratuite	no	no

605	Rimborso spese di trasferta	no	no
606	Rimborso spese di ogni genere	no	no
607	Indennità per lavoro notturno a sciolte, se rimborso spese	no	no
608	Indennità di altitudine, se rimborso spese	no	no
609	Indennità vestiario per forte usura	no	no
7	Regali e prestazioni varie		
701	Regali per anzianità di servizio	no	no
702	Regali in natura	no	no
703	Indennità di partenza	no	no
704	Salario pagato in caso di decesso	no	sì
705	Prestazioni del datore di lavoro per corsi di formazione	no	no
706	Donazioni per anniversari della ditta (solo ogni 25 anni)	no	no
707	Contributi AVS/AI/IPG/AD o imposte presi a carico dal datore di lavoro	no	no
708	Premi di riconoscimento per proposte	no	no
709	Indennità per famiglia, figli, nascita e matrimonio	no	no
710	Altri premi di fedeltà oltre a quelli della cifra 311	no	no
8	Salari per lavoro a cottimo	5	5

¹ Il diritto alle vacanze e la quota parte della 13a mensilità sono compresi nelle prestazioni del Parifonds.

² Il diritto alle vacanze e la quota parte della 13a mensilità sono compresi nelle prestazioni della Suva e devono essere co-assicurati nell'assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia.

³ Il diritto alle vacanze e la quota parte della 13a mensilità sono compresi nelle prestazioni dell'IPG e della CCM e vengono accreditati al datore di lavoro.

⁴ Il diritto al salario per le vacanze e alla 13a mensilità sussiste soltanto se il lavoro straordinario (pos. 501), il tempo di viaggio (pos. 503), rispettivamente il supplemento per lavoro nell'acqua e nel fango, altri supplementi per lavori faticosi (pos. 504) sono calcolati in base alle ore, non quando però il conteggio avviene in base a importi forfettari in franchi. Per queste posizioni non hanno parimenti diritto al salario per le vacanze e alla 13a mensilità i lavoratori che percepiscono il salario mensile.

⁵ In caso d'impiego di cottimisti si deve applicare una regolamentazione conformemente all'art. 42 CNM (lavoro a cottimo) e all'art. 46 CNM (modalità di pagamento), specialmente per quanto concerne il diritto alle vacanze e la 13a mensilità.

Allegato 2 e Allegato 3: abrogati

Allegato 4**Salari 2026:**

Modifica secondo l'accordo supplementare del 14 gennaio 2026, in vigore dal 1° aprile 2026

I salari base secondo l'art. 17 cpv. 1 del CCL per le costruzioni ferroviarie, sulla base del livello del 31 dicembre 2025, saranno aumentati dal 1° aprile 2026 dell'inflazione dello 0,2% (IPC settembre 2025).

I salari minimi per ciascuna categoria retributiva ammontano in franchi svizzeri (CHF) al mese o all'ora:

V		Q		A		B		C	
6'605.-	37.50	6'062.-	34.45	5'852.-	33.25	5'467.-	31.05	4'952.-	28.15

Salari 2025:

DOG in vigore dal 1° aprile 2025 secondo la decisione del Consiglio federale del 12 marzo 2025;

Modifica secondo l'accordo supplementare del 3 dicembre 2024, in vigore dal 1° gennaio 2025

1. (...)**2. Salari effettivi**

A tutti i dipendenti soggetti al CCL per le costruzioni ferroviarie viene concesso, a partire dal 1° gennaio 2025, un aumento generale del salario individuale in tutte le categorie retributive secondo l'art. 17 cpv. 1 del CCL per le costruzioni ferroviarie, pari all'1,4% ciascuno. Condizione necessaria è che il dipendente abbia lavorato almeno 6 mesi nel 2024 presso un'azienda soggetta al CCL per le costruzioni ferroviarie e che sia «pienamente in grado di svolgere le proprie mansioni».

Per i dipendenti che, ai sensi dell'articolo 17 comma 6 lettera a numero 1 del CCL per le costruzioni ferroviarie, non sono permanentemente pienamente in grado di svolgere le proprie mansioni, deve essere stipulato individualmente un accordo scritto sull'aumento salariale, che può essere inferiore agli incrementi sopra indicati secondo l'art. 17 cpv. 1 del CCL per le costruzioni ferroviarie. Per eventuali divergenze, si applica l'articolo 17 comma 6 lettera b del CCL per le costruzioni ferroviarie.

La base di calcolo per l'adeguamento è il salario individuale al 31 dicembre 2024. Gli eventuali adeguamenti generali all'inflazione ed aumenti salariali generali già concordati a partire dal 30 settembre 2024 possono essere computati sull'aumento sopra indicato dal 1° gennaio 2025.

3. Salari base

I salari base secondo l'art. 17 cpv. 1 del CCL per le costruzioni ferroviarie, sulla base del livello del 31 dicembre 2024, vengono aumentati dal 1° gennaio 2025 di un importo pari all'1,4% (salari mensili) e, analogamente, i salari orari (arrotondati matematicamente a CHF 0,05).

Allegato 5

Attività aziendali delle imprese di costruzioni ferroviarie

Completamento all' articolo 1bis CCL costruzioni ferroviarie

Il campo di applicazione aziendale si applica alle imprese, parti di imprese, aziende in subappalto e ai cottimisti indipendenti che svolgono attività/lavori nei seguenti settori.

A Terminologia:

Impianto della sede ferroviaria: tutte le parti dell'impianto a partire dalla struttura grezza (piano di posa, impermeabilizzazione in calcestruzzo o simili) destinate all'utilizzo specifico da parte di un mezzo di trasporto su rotaia, quali rotaie e scambi, sistemi di fissaggio delle rotaie, elementi di trasmissione dei carichi (traverse, punti fissi ecc.), massicciata ferroviaria (pietrisco, calcestruzzo ecc.).

Opere di genio civile abbinate ad impianti ferroviari: coperture dei binari (pavimentazione, pietrisco, calcestruzzo, ghiaia, substrato ecc.), scarpate, fossati, banchine laterali, vie di manutenzione ed esercizio, drenaggi, linee tecniche, fondazioni e pali per l'alimentazione elettrica ferroviaria, segnali, telecomunicazioni, linee di trasmissione, bordi di marciapiede, impianti di banchina, attraversamenti ferroviari, terminazioni dei binari ecc., in diretto collegamento con l'esercizio di un impianto ferroviario.

Area di pericolo del binario: aree di lavoro in prossimità dei binari con le relative prescrizioni e disposizioni di sicurezza.

Servizio di sicurezza per cantieri ferroviari: attività concernenti le specifiche prescrizioni di sicurezza per tutti i lavori svolti nell'area di pericolo del binario.

B Attività: (elenco non esaustivo)

- 1) **Costruzione di nuovi impianti della sede ferroviaria e di opere di genio civile abbinate ad impianti ferroviari:**
Costruzione di nuovi binari di linea, di esercizio e di ricovero di ogni tipo e scartamento
 - a) Realizzazione degli impianti della sede ferroviaria o delle opere di genio civile ferroviario a partire dalla struttura grezza, in loco oppure nell'area di montaggio
 - b) Trasporto su rotaia di tutti i materiali e componenti dell'impianto dal punto di presa in consegna fino al montaggio
 - c) Regolazioni e lavori di completamento fino alla piena operatività
- 2) **Ristrutturazione di impianti ferroviari esistenti e di opere di genio civile abbinate ad impianti ferroviari**
Ristrutturazione totale di binari di linea, di esercizio e di ricovero di ogni tipo e scartamento, inclusi il trasporto dal punto di presa in consegna, lo scarico e la distribuzione dei materiali da costruzione
 - a) Demolizione dell'impianto della sede ferroviaria o dell'opera di genio civile ferroviario, o di singoli componenti dell'impianto
 - b) Sostituzione delle rotaie, inclusi il trasporto dal punto di presa in consegna
 - c) Sostituzione dei sistemi di fissaggio delle rotaie
 - d) Sostituzione e ricostruzione dei punti di supporto delle rotaie (traverse, fissaggi singoli etc.)
 - e) Rinnovamento della massicciata ferroviaria in pietrisco o calcestruzzo
 - f) Costruzione del planum con PSS o materiali simili
 - g) Costruzione di banchine con bordi di raccordo
 - h) Ricostruzione di scambi, Sostituzione di scambi e singoli componenti
 - i) Montaggio di dispositivi di riscaldamento e dell'alimentazione elettrica
 - j) Neutralizzazione dei binari
 - k) Trasformazione delle linee tecniche necessarie, delle fondazioni e dei pali
 - l) Controllo dello scartamento e degli impianti
 - m) Installazione di binari di misura e speciali

3) Lavori di manutenzione sui e nei binari:

Manutenzione degli impianti della sede ferroviaria e delle opere di genio civile ferroviario sui binari di linea, di esercizio e di ricovero di qualsiasi tipo e scartamento, inclusi trasporto dal punto di presa in consegna, scarico e distribuzione dei materiali da costruzione

- a) Sostituzione di materiale della soprastruttura danneggiato, come rotaie, traversine, dispositivi di fissaggio, parti degli scambi, parti centrali, dilatazioni, giunti di isolamento,
- b) Riparazione di saldature di rotaie danneggiate;
- c) Regolazione dello scartamento e tiraggio dei dispositivi di fissaggio;
- d) Verifica della massa di controllo degli scambi e delle parti centrali;
- e) Aggiunta di pietrisco e livellamento del profilo del pietrisco;
- f) Controllo dei punti di assicurazione e costruzione delle necessarie correzioni;
- g) Calcatura delle traversine di spinta e ostacolo;
- h) Controllo e manutenzione delle giunzioni tra rotaie;
- i) Controllo dei collegamenti delle rotaie;
- j) Pulizia degli scambi e degli organi di comando;
- k) Regolazione delle lingue degli scambi e dei meccanismi di azionamento.

4) Varie:

- a) Produzione e montaggio di respingenti in cemento/respingenti scorrevoli e di terminazioni dei binari;
- b) Costruzione di binari industriali e di esercizio in impianti di manutenzione, trasporto e misura, nonché in impianti di carico e scarico;
- c) Costruzione e manutenzione di rotaie a cremagliera per ferrovie di montagna;
- d) Sgombero della neve dai binari;
- e) Rinforzi di personale sulle ferrovie.

5) Lavori in rapporto diretto con il binario:

- a) Costruzione di banchine e loro raccordi;
- b) Pulizia di banchine, fosse, pozzetti per garantire il deflusso delle acque fino al loro convogliamento;
- c) Lavori di manutenzione delle scarpate e cura del verde;
- d) Sgombero della neve;
- e) Drenaggio dei binari e del planum;
- f) Deviazione dell'acqua di superficie dall'area dei binari;
- g) Costruzione di tubi di drenaggio, pozzi di controllo, pozzi di drenaggio, fosse di drenaggio;
- h) Abbassamento del livello freatico;
- i) Pulizia e risciacquo di tubi di drenaggio;
- j) Costruzione di canali per cavi, blocchi di tubi per cavi, percorsi per cavi, attraversamenti dei binari, con posa dei cavi, e demolizione delle vecchie canalizzazioni per cavi;
- k) Fondamenta di pali, inclusi scavi, armatura e getto del calcestruzzo;
- l) Demolizione di vecchie fondamenta e smaltimento;
- m) Installazione di attraversamenti a raso e passaggi a livello (lastre prefabbricate o pavimentazione);
- n) Costruzione di fondamenta per stadere e piattaforme girevoli;
- o) Sistemazione del planum sotto l'impianto ferroviario.

6) Tutte le attività e i ruoli per l'attuazione delle disposizioni di sicurezza secondo RTE 20100.

Tutte le attività e i ruoli secondo PCT nell'esercizio dei cantieri.

Allegato 6

Disposizioni di applicazione ai sensi dell'art. 5 di questo contratto

Art. 1 Competenze

L'applicazione del CCL costruzioni ferroviarie e la composizione di vertenze e di controversie nel territorio contrattuale sono di competenza delle parti contraenti in virtù dell'articolo 357 a/b CO.

Art. 1^{bis} Sistema d'informazione Alleanza Costruzione

1. Le parti contraenti sostengono e partecipano al sistema d'informazione Alleanza Costruzione (SIAC), valido per l'intero settore delle costruzioni e in tutta la Svizzera. In quanto organo di applicazione, la CPS costruzioni ferroviarie provvede a trasmettere puntualmente le informazioni di applicazione necessarie a garantire l'operatività del sistema SIAC.
2. Le parti contraenti considerano la Carta SIAC uno strumento efficace dell'applicazione contrattuale per semplificare e rendere più efficace l'attività di controllo in loco. Esse invitano le imprese assoggettate a dotare i propri collaboratori di Carte SIAC.

Art. 2 Compiti e procedura

1. abrogato
2. abrogato
3. La CPS costruzioni ferroviarie ha i seguenti compiti:
 - a) garantire l'applicazione delle disposizioni contrattuali del CCL costruzioni ferroviarie, dei relativi allegati e convenzioni addizionali, a meno che non venga trovata altra soluzione in seno al CCL costruzioni ferroviarie o ad altra convenzione²;
 - b) in particolare:
 1. esegue controlli salariali e inchieste sulle condizioni di lavoro nell'impresa su richiesta individuale o sistematicamente;
 2. concilia le vertenze tra l'impresa e il lavoratore che riguardano l'assegnazione alle classi salariali (articolo 17 CCL costruzioni ferroviarie);
 3. veglia sull'applicazione della «Convenzione addizionale concernente gli alloggi dei lavoratori, l'igiene e l'ordine sui cantieri» (appendice 9 al CNM);
 4. concilia le controversie fra l'impresa e il lavoratore che riguardano la sicurezza sul lavoro e la prevenzione delle malattie;
 5. concilia le divergenze di opinione nell'ambito della partecipazione legale.
 6. comunica alle autorità, come gli uffici cantonali del lavoro e i committenti pubblici svizzeri, eventuali violazioni del CCL costruzioni ferroviarie, purché validamente giudicate;
 7. svolge altri compiti in conformità ad eventuali norme legali.
4. La CPS costruzioni ferroviarie conduce le sue procedure secondo i principi di diritto pubblico. La CPS costruzioni ferroviarie:
 - a)
 - b) decide di controllare o far controllare un'impresa riguardo al rispetto del CCL costruzioni ferroviarie;
 - c) esegue controlli con membri autorizzati della Commissione, di solito con preavviso scritto, per verificare il rispetto del CCL costruzioni ferroviarie e controlla i cantieri. A tal fine può chiedere l'assistenza delle commissioni professionali paritetiche locali del CNM;
 - d) elabora un rapporto sulle sue ispezioni, che viene inviato all'impresa interessata per una presa di posizione entro un termine adeguato;
 - e) può affidare i compiti di cui alle lettere b e c anche a terzi specializzati;
 - f) al termine delle sue indagini elabora una decisione scritta, che oltre alla decisione vera e propria contiene una breve motivazione e l'indicazione delle possibilità di ricorso. Il giudizio deve inoltre indicare:
 1. se la procedura viene chiusa senza conseguenze o
 2. se oltre alla constatazione della violazione del CCL costruzioni ferroviarie viene pronunciata un'ammonizione o una sanzione,

3. se segue una notifica alle autorità e
4. chi deve sostenere i costi del controllo e della procedura

4^{bis} In singoli casi, la CPS costruzioni ferroviarie può decidere che i lavoratori per i quali sussistono pretese nei confronti del datore di lavoro sulla base di un controllo salariale concluso siano informati in merito

Art. 3 abrogato

Art. 4 Sanzioni

1. Se constata una violazione delle disposizioni contrattuali, la CPS costruzioni ferroviarie invita la parte colpevole a onorare immediatamente i propri impegni.
2. La CPS costruzioni ferroviarie ha facoltà di:
 - a) intimare un ammonimento;
 - b) infliggere una multa convenzionale fino a CHF 50'000.–; se la pretesa è di ordine finanziario, la multa convenzionale può ammontare fino al valore della pretesa dovuta;
 - c) condannare la parte colpevole al pagamento delle spese processuali ed accessorie.
- 2^{bis} La CPS costruzioni ferroviarie può infliggere le sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni del contratto collettivo anche quando l'impresa fornisce intenzionalmente false informazioni sui propri collaboratori, ottiene la Carta SIAC in modo illecito oppure ostacola le procedure di controllo⁴ (ad esempio tramite il mancato invio dei documenti richiesti).
- 2^{ter} Le spese di controllo e di procedura sono a carico dei datori di lavoro e/o dei lavoratori che hanno violato le disposizioni del CCL costruzioni ferroviarie o che – nei casi in cui non è riscontrata nessuna infrazione al CCL costruzioni ferroviarie – si sono comportati in modo da dar adito al controllo e/o all'avvio della procedura.
3. La multa convenzionale deve essere fissata in modo da dissuadere in futuro il lavoratore o il datore di lavoro in colpa a contravvenire al CCL costruzioni ferroviarie. L'importo della multa convenzionale viene stabilito in modo cumulativo in considerazione dei fattori seguenti:
 - a) importo della prestazione pecuniaria di cui è stato privato il lavoratore dal datore di lavoro (cfr. cpv.2 lett. b del presente articolo);
 - b) violazione di disposizioni contrattuali di natura non finanziaria;
 - c) violazione singola o multipla (comprese recidive) delle disposizioni contrattuali collettive, e gravità della violazione; Una violazione multipla è considerata una violazione grave;
 - d) dimensioni dell'impresa;
 - e) il fatto che il lavoratore o il datore di lavoro colpevole e messo in mora abbia già soddisfatto in parte o completamente i propri obblighi;
 - f) il fatto che il lavoratore faccia valere autonomamente i propri diritti contro un datore di lavoro in colpa o che abbia comunque intenzione di farlo nell'immediato futuro.
4. La multa convenzionale deve essere versata alla CPS costruzioni ferroviarie entro 30 giorni. La CPS costruzioni ferroviarie impiegherà l'importo per l'applicazione e l'esecuzione del CCL costruzioni ferroviarie.

TERZA PARTE:

Informazioni sull'applicazione

Organo paritetico di applicazione del CCL costruzioni ferroviarie

Commissione paritetica svizzera per le costruzioni ferroviarie (CPS costruzioni ferroviarie)

Commissione paritetica svizzera per le costruzioni ferroviarie

CPS costruzioni ferroviarie

Sumatrastrasse 15, CH-8042 Zürich, Telefono +41 44 542 01 50

info@cps-costruzioniferroviarie.ch, <https://spk-gleisbau.ch/it/>

Gli indirizzi e altre indicazioni sulle Commissioni professionali paritetiche (CPP) locali dell'edilizia principale in Svizzera sono disponibili sul sito: www.cpsa-edilizia.ch.